



CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
DI TORINO

# Le novità in materia di etichettatura introdotte dal nuovo regolamento

26 settembre 2024

**Cristina Giovannini Luca**



LABORATORIO CHIMICO  
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

**REGOLAMENTO (UE) 2024/1143 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**dell'11 aprile 2024**

**relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012**



**LABORATORIO CHIMICO  
CAMERA DI COMMERCIO TORINO**

Prodotto DOP o IGP

Alimento che contiene un prodotto  
DOP o IGP



LABORATORIO CHIMICO  
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

# Prodotto DOP o IGP\_Obbligatorio

- I **simboli dell'UE** figurano sull'etichettatura e nel materiale pubblicitario di prodotti agricoli commercializzati con indicazione geografica (non sono obbligatori nel caso nel vino e delle bevande spiritose)
- L'**Italia** prevede che sia riportata anche la **dicitura «Certificato da Organismo di controllo autorizzato dal Ministero competente»**
- Eventuali richieste specifiche del **disciplinare**



# Prodotto DOP o IGP\_Obbligatorio



Il **nome del produttore o dell'operatore\*** appare nell'etichettatura nello stesso campo visivo dell'indicazione geografica.

> Obbligatorio per prodotti agricoli e per bevande spiritose dal 14 maggio 2026 (possibile smaltimento di scorte).

\*il nome dell'operatore è inteso come il nome dell'operatore responsabile della fase di produzione in cui è ottenuto il prodotto che deve essere oggetto dell'indicazione geografica o responsabile della trasformazione sostanziale di tale prodotto.



LABORATORIO CHIMICO  
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

# Prodotto DOP o IGP- Volontario

- Le indicazioni «**denominazione di origine protetta**» o «**indicazione geografica protetta**» o i loro acronimi (**DOP e IGP**) possono figurare nell'etichettatura e sul materiale pubblicitario dei prodotti agricoli. L'indicazione «indicazione geografica» può figurare nell'etichettatura e sul materiale pubblicitario delle bevande spiritose.
- Possono figurare nell'etichettatura:
  - riproduzioni della zona di origine geografica cui si fa riferimento nel disciplinare; e
  - riferimenti testuali, grafici o simbolici allo Stato membro e alla regione in cui è collocata tale zona di origine geografica, a condizione che tali riferimenti non inducano in errore il consumatore quanto alla vera identità o origine del prodotto.



# Alimento che contiene un prodotto DOP o IGP



Riferimento nel nome, etichettatura, pubblicità, a DOP o IGP utilizzati come ingredienti solo se:

- ✓ il prodotto trasformato non contiene alcun altro prodotto comparabile all'ingrediente designato dall'indicazione geografica (**es. i tortellini con «Parmigiano Reggiano» non contengono anche formaggio grattugiato**)
- ✓ l'ingrediente designato dall'indicazione geografica è utilizzato in quantità sufficienti a conferire una caratteristica essenziale al prodotto trasformato in questione
- ✓ la percentuale dell'ingrediente designato dall'indicazione geografica nel prodotto trasformato è indicata in etichetta (**va indicato il QUID**)
  
- ✓ Autorizzazione del gruppo di produttori riconosciuto -> Consorzio (in sua assenza, il MASAF)



LABORATORIO CHIMICO  
CAMERA DI COMMERCIO TORINO



# Alimento che contiene un prodotto DOP o IGP



**Indicazioni** e **abbreviazioni** possono essere utilizzati nell'etichettatura e sul materiale pubblicitario di prodotti trasformati qualora l'indicazione geografica si riferisca a un ingrediente di tali prodotti. In tal caso l'indicazione o l'abbreviazione sono collocate accanto al nome **dell'ingrediente che è chiaramente identificato come ingrediente.**

Es. «Torta con nocciola Piemonte IGP» e non «Torta IGP con nocciola Piemonte».

**NB!** Non è invece prevista la possibilità di utilizzare anche i simboli dell'UE

I Consorzi possono specificare condizioni aggiuntive





# Alimento che contiene un prodotto DOP o IGP

Come previsto dal disciplinare, la valorizzazione dell'utilizzo della "Nocciola del Piemonte IGP" o "Nocciola Piemonte IGP" nel preparato alimentare deve avvenire citando in qualunque punto dell'etichetta la dicitura:

<<prodotto ottenuto esclusivamente da "Nocciola del Piemonte IGP">> o <<prodotto ottenuto esclusivamente da "Nocciola Piemonte IGP">> oppure <<prodotto ottenuto esclusivamente da "Nocciola Piemonte Indicazione Geografica Protetta">>. (Riportare la denominazione tra virgolette come sopra)

Oppure

<<solo con "Nocciola del Piemonte IGP">> oppure << solo con "Nocciola Piemonte IGP">>  
(Riportare la denominazione tra virgolette come sopra)



### 3. Etichettatura dei prodotti destinati al consumo finale che utilizzano il Basilico Genovese DOP come ingrediente caratterizzante

I prodotti che utilizzano Basilico Genovese DOP come ingrediente, a seguito di autorizzazione del Consorzio di tutela possono riportare in etichetta in logo del Basilico Genovese DOP e/o la dicitura: "con Basilico Genovese DOP".

Questa dicitura deve essere riportata in maniera distinta tramite virgolettato o in altra maniera in modo che si renda evidente che l'acronimo DOP si riferisce all'ingrediente e non al prodotto finito. Inoltre, essendo ingrediente caratterizzante, nella lista degli ingredienti dovrà essere indicato con la percentuale di utilizzo.



**GRAZIE PER L'ATTENZIONE!**



LABORATORIO CHIMICO  
CAMERA DI COMMERCIO TORINO